SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 settembre 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DECRETO 27 luglio 2016.

Trasformazione da indirizzo tecnico «Amministrazione, finanza e marketing» a indirizzo liceale « Liceo delle scienze umane, opzione economico-sociale», a partire dall'anno scolastico 2016/2017 nella scuola statale italiana di Addis Abeba (Etiopia).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e, in particolare, l'art. 627;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87/88/89, recanti la revisione e il riordino degli Istituti professionali, degli Istituti tecnici e dei Licei e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto interministeriale MAE/MIUR 4 agosto 2010, n. 4269, con cui si è provveduto alla riorganizzazione dell'ordinamento degli Istituti tecnici italiani all'estero, statali e paritari, secondo il disposto del regolamento recante norme concernenti gli Istituti tecnici (decreto del Presidente della Repubblica n. 88/2010);

Visto il decreto interministeriale MAE/MIUR 4 agosto 2010, n. 4270, con cui si è provveduto alla revisione dell'ordinamento dei Licei italiani all'estero, statali e paritari, secondo il disposto del regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei (decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2010);

Visto il decreto del direttore generale della Promozione del Sistema Paese del MAE 9 marzo 2011, n. 2700, con cui si è provveduto a riunire la scuola statale primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado «G. Galilei» in un unico istituto omnicomprensivo con la denominazione di «Istituto italiano statale omnicomprensivo di Addis Abeba»;

Visto il decreto interministeriale MAE/MIUR 6 settembre 2012, n. 4460, con cui, a integrazione del prefato decreto interministeriale MAE/MIUR del 4 agosto 2010, n. 4270, si è provveduto alla determinazione dei piani degli studi dei Licei italiani all'estero, statali e paritari, relativi al Liceo artistico, al Liceo musicale e coreutico, al Liceo delle scienze umane e relativa opzione economico-sociale;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

Visto il decreto interministeriale MAECI/MIUR/MEF 4 maggio 2016, n. 3352, relativo al contingente per l'anno scolastico 2016/2017, che prevede, presso l'Istituto statale omnicomprensivo di Addis Abeba, la presenza di ventotto unità di personale docente, un dirigente scolastico e un direttore dei servizi generali e amministrativi;

Considerato che presso l'Istituto statale omnicomprensivo di Addis Abeba sono attualmente funzionanti i seguenti gradi e ordini di scuola: scuola primaria, scuola secondaria di I grado e scuola secondaria di II grado: Istituto tecnico «Amministrazione, finanza e marketing» e Istituto tecnico «Costruzione, ambiente e territorio»;

Ritenuto opportuno aderire alla proposta dell'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba di dar vita a un indirizzo liceale in «Scienze umane, opzione economico-sociale», in sostituzione dell'indirizzo tecnico «Amministrazione, finanza e marketing», motivata dall'esigenza di ampliare l'utenza anche attraverso il rinnovamento dell'offerta formativa;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, presso l'Istituto statale omnicomprensivo di Addis Abeba, è attivata la classe prima dell'indirizzo di «Liceo delle scienze umane, opzione economico-sociale», in sostituzione della classe prima dell'indirizzo tecnico «Amministrazione, finanza e marketing».

Art. 2.

A decorrere dal medesimo anno scolastico, l'indirizzo tecnico «Amministrazione, finanza e marketing» viene gradualmente soppresso a partire dalla classe prima. L'ultimo esame di Stato si svolgerà a conclusione dell'anno scolastico 2019/2020.

Art. 3.

Il presente decreto non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2016

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
GENTILONI SILVERI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

16A06894

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 settembre 2016.

Specifiche tecniche e modalità operative della trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Sistema tessera sanitaria);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5-*bis* del citato art. 50;

Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, in base al quale, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con riferimento ai dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1º gennaio 2016, inviano al Sistema tessera sanitaria, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell'art. 50, comma 5-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni sanitarie, ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate;

Visto il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 3 del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Visto il provvedimento n. 123325 del 29 luglio 2016 del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 949, lettera *a)* della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge stabilità 2016);

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'11 agosto 2015, attuativo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 2016, attuativo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 949, lettera *a)* della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge stabilità 2016);

Visto l'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle già individuate indicate nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 2016, attuativo del citato art. 3, comma 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Visto l'art. 1 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, il quale prevede che ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, inviano al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, diverse da quelle già previste dall'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175:

gli esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004;

gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56;

gli iscritti agli albi professionali degli infermieri, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739;

gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740;

gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 746;

gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli articoli 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004;

Visti gli articoli 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;

Visto l'art. 2 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, il quale prevede che ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, gli iscritti agli albi professionali dei veterinari inviano al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese;

Visto l'art. 3, comma 3 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, il quale prevede che per le finalità di cui al medesimo decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo di cui al comma 1 del medesimo decreto del Ministro:

a) il Ministero della salute rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, lettere *a)* e *f)*, del medesimo decreto;

b) le federazioni o i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali rendono disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* e all'art. 2 del medesimo decreto;

Visto l'art. 1, comma 949, lettera *b)* della legge stabilità 2016, il quale ha modificato il citato art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, aggiungendo il comma 3-*bis*, il quale prevede che tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 4 del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al medesimo comma 4, si applica la sanzione prevista dall'art. 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni;

Considerata la necessità che il Sistema tessera sanitaria provveda alla conservazione, in archivi distinti e separati, dei dati trasmessi telematicamente ai sensi del citato art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 175/2014 e successive modificazioni, per le finalità di cui al citato art. 3, comma 3-*bis*. del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 nonché per la messa a disposizione dei medesimi dati all'Agenzia delle entrate per porre in essere i successivi adempimenti connessi all'applicazione delle citate disposizioni concernenti le sanzioni;

Visto il provvedimento n. 142369 del 15 settembre 2016 del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 3, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016;

Visto l'art. 3, comma 1 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, il quale prevede che le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo decreto sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità con le modalità previste dal citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015;

Considerato che occorre individuare le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, in conformità con le modalità previste dal citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice per la protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 28 luglio 2016, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «SSN», il Servizio sanitario nazionale, istituito con la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) «Assistito», il soggetto che ha diritto all'assistenza sanitaria nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

c) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008;

d) «Sito web dedicato del Sistema TS», il sito internet del sistema TS, reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze;

e) «TS-CNS», la tessera sanitaria su supporto Carta nazionale dei servizi, di cui all'art. 11, comma 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

f) «provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 31 luglio 2015», il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

g) «provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 29 luglio 2016», il provvedimento n. 123325 del 29 luglio 2016 attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 949, lettera *a)* della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge stabilità 2016);

h) «decreto 31 luglio 2015»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'11 agosto 2015, attutivo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

i) «decreto 2 agosto 2016»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 2016 attuativo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

j) «decreto del 1° settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze», decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 2016, attuativo dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 175 del 2014;

k) «provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 15 settembre 2016», il provvedimento n. 142369 del 15 settembre 2016 attuativo dell'art. 3, comma 2 del decreto del 1° settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze;

l) «CAD», il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

m) «Codice», il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

n) «esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114», gli esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004;

o) «psicologi», gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56;

p) «infermieri», gli iscritti agli albi professionali degli infermieri, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739;

q) «ostetrici», gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740;

r) «tecnici radiologi», gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 746;

s) «ottici fabbricanti», gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli articoli 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;

t) «soggetti di cui all'art. 1 del decreto del 1° settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze», gli esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, psicologi, infermieri, ostetrici, tecnici radiologi e ottici fabbricanti;

u) «veterinari», gli iscritti agli albi professionali dei veterinari inviano al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese;

v) «elenchi del Ministero della salute», gli elenchi del Ministero della salute dei soggetti di cui all'art. 1, lettere *a)* e *f)*, del decreto del 1° settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze;

w) «elenchi», gli elenchi delle federazioni o dei consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali dei soggetti di cui all'art. 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* e all'art. 2 del decreto del 1° settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze;

x) «documento fiscale», le ricevute di pagamento, fatture e scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dagli assistiti per il pagamento del ticket ovvero per l'acquisto delle prestazioni sanitarie, ovvero relative ai rimborsi erogati per le spese sanitarie sostenute dagli assistiti, ai fini della predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata;

y) «scontrino parlante», lo scontrino fiscale emesso dalle farmacie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni;

z) «rimborsi», i rimborsi per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.

Art. 2.

Modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema TS ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata.

1. I soggetti di cui all'art. 1 del decreto del 1° settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze trasmettono in via telematica al Sistema TS i dati indicati nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 15 settembre 2016, relativi alle spese sanitarie cosi come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi a eventuali rimborsi.

2. I veterinari trasmettono in via telematica al Sistema TS i dati indicati nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 15 settembre 2016, relativi alle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi a eventuali rimborsi.

3. Le modalità di trasmissione telematica dei dati di cui al presente articolo sono conformi con quanto previsto dal decreto 31 luglio 2015 e sono riportate, unitamente al tracciato record dei dati, nell'allegato disciplinare tecnico (allegato *A)*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. Per le finalità di cui al presente decreto, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 devono richiedere, entro il 31 ottobre, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalità del Sistema tessera sanitaria, le necessarie credenziali di accesso al medesimo Sistema tessera sanitaria, secondo le modalità di cui all'allegato disciplinare tecnico (allegato *A)*.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalità del Sistema tessera sanitaria, effettua la verifica delle richieste di cui al comma 4, accedendo agli elenchi resi disponibili dal Ministero della salute

e dalle federazioni o dei consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto del 1° settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Con riferimento alle verifiche di cui al comma 5, il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalità del Sistema tessera sanitaria:

a) in caso di esito positivo, invia al soggetto richiedente le credenziali, secondo le modalità di cui all'allegato disciplinare tecnico (allegato *A)*;

b) in caso di esito negativo, comunica al soggetto richiedente di non poter rilasciare le credenziali.

7. In conformità con quanto previsto dall'art. 2, comma 3 del decreto 31 luglio 2015, i dati di cui ai commi 1 e 2 possono essere tramessi anche per il tramite delle associazioni di categoria e dei soggetti terzi a tal fine individuati e designati dai soggetti di cui al medesimi commi 1 e 2, come responsabili al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del Codice, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, attenendosi alle istruzioni riportate nell'allegato A.

8. In conformità con quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del decreto 31 luglio 2015, i soggetti individuati ai sensi del comma 7 del presente articolo richiedono telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalità del Sistema tessera sanitaria, l'abilitazione all'invio telematico dei dati, in conformità con quanto previsto dal presente decreto, per conto del soggetto delegante.

9. Le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica di cui al presente articolo saranno pubblicate sul sito internet del Sistema tessera sanitaria (www.sistemats.it) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Termine per la trasmissione telematica dei dati

1. La trasmissione dei dati di cui al presente decreto deve essere effettuata entro il termine di cui al capitolo 4.9 dell'allegato A del decreto 31 luglio 2015.

Art. 4.

Opposizione da parte dell'assistito alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie di cui all'art. 2, comma 1

1. Le modalità per l'opposizione da parte dell'assistito alla trasmissione dei dati di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto sono le medesime di cui all'art. 3 del decreto 31 luglio 2015.

2. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera *b)* dell'art. 3 del decreto 31 luglio 2015 si applicano con riferimento alle spese sanitarie di cui al presente decreto sostenute a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 15 settembre 2016.

3. Per le spese sanitarie dei dati di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto sostenute nell'anno 2016 e per i rimborsi erogati nello stesso anno, la richiesta di opposizione all'utilizzo dei dati può anche essere effettuata in relazione alle voci aggregate per tipologia di spesa con la modalità di cui al punto 2.4.5 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 15 settembre 2016.

Art. 5.

Trattamento dei dati delle spese sanitarie da parte del Sistema TS

1. Le modalità di trattamento dei dati delle spese sanitarie da parte del Sistema TS di cui al presente decreto sono le medesime di cui all'art. 5 del decreto 31 luglio 2015.

Art. 6.

Disponibilità dei dati delle spese sanitarie del Sistema TS all'Agenzia delle entrate

1. Le modalità della disponibilità dei dati delle spese sanitarie di cui al presente decreto da parte del Sistema TS all'Agenzia delle entrate sono le medesime di cui all'art. 6 del decreto 31 luglio 2015.

Art. 7.

Conservazione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie del Sistema TS

1. Il Sistema tessera sanitaria conserva, in archivi distinti e separati, fino a quando non siano decorsi i termini previsti dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 settembre 2016, i dati trasmessi telematicamente ai sensi del decreto 31 luglio 2015 e del presente decreto, per le finalità di cui all'art. 3, comma 3-*bis*. del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 nonché per la messa a disposizione dei medesimi dati all'Agenzia delle entrate per porre in essere i successivi adempimenti connessi all'applicazione delle disposizioni concernenti le sanzioni previste dall'art. 23 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 e l'art. 1, comma 949, lettera *e)* della legge stabilità 2016, concernenti l'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di cui al citato art. 3 del decreto legislativo n. 175/2014 e successive modificazioni.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, il Sistema tessera sanitaria provvede alla cancellazione dei dati di cui al medesimo comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2016

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

ALLEGATO A

Disciplinare Tecnico

"Modalità di trasmissione al Sistema TS dei dati delle spese sanitarie e veterinarie da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 comma 1 e dell'articolo 2 del decreto del 1° settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze".

1. INTRODUZIONE

Il presente documento descrive le caratteristiche del servizio di trasmissione telematica dei dati al Sistema TS dei dati delle spese sanitarie e veterinarie da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 comma 1 e dell'articolo 2 del decreto del 1° settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze.

I dati trattati sono quelli previsti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 15 settembre 2016, che ne stabiliscono anche le modalità tecniche di utilizzo.

Di seguito sono descritti:

1. I soggetti di cui all'articolo 2 del presente decreto e le tipologie di prestazione e i dati di spesa sanitaria e veterinaria che devono essere tramessi.
2. Le caratteristiche del servizio telematico messo a disposizione dal sistema TS per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria ne veterinaria.

Le specifiche tecniche dei servizi descritti nel presente disciplinare sono disponibili sul sito del Sistema TS www.sistemats.it

2. SOGGETTI E TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI

2.1 ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI DEI VETERINARI

2.1.1 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI

Per ogni fattura ovvero ricevuta emessa da ogni veterinario, a seguito della presentazione del codice fiscale da parte del contribuente, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie:

- Acquisto di medicinali per uso veterinario;
- Spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289;

Di seguito si riportano le sole codifiche delle tipologie di spesa veterinaria sostenuta dal contribuente, secondo il formato e lo standard riportato nel capitolo **3** "**Dati da Trasmettere**"

Nome campo	Descrizione
Tipologia di spesa	Il Campo assume i seguenti valori: • **FV** = Farmaco per uso veterinario • **SV**= Spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289 •

2.2 ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI DEGLI PSICOLOGI

2.2.1 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI

Per ogni fattura ovvero ricevuta emessa da ogni psicologo, a seguito della presentazione da parte dell'assistito della Tessera Sanitaria, devono essere inviate le informazioni relative alle prestazioni sanitarie.

Nome campo	Descrizione
Tipologia di spesa	Il Campo assume i seguenti valori: • **SP**= Prestazioni sanitarie

2.3 ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI DEGLI INFERMIERI

2.3.1 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI

Per ogni fattura ovvero ricevuta emessa da ogni infermiere, a seguito della presentazione da parte dell'assistito della Tessera Sanitaria, devono essere inviate le informazioni riguardanti le prestazioni sanitarie

Nome campo	Descrizione
Tipologia di spesa	Il Campo assume i seguenti valori: • **SP**= Prestazioni sanitarie

2.4 ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI DELLE OSTETRICHE ED OSTETRICI

2.4.1 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI

Per ogni fattura ovvero ricevuta emessa da ogni ostetrica/o, a seguito della presentazione da parte dell'assistito della Tessera Sanitaria, devono essere inviate le informazioni riguardanti le prestazioni sanitarie:

Nome campo	Descrizione
Tipologia di spesa	Il Campo assume i seguenti valori: • **SP**= Prestazioni sanitarie

2.5 ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA

2.5.1 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI

Per ogni fattura ovvero ricevuta emessa da ogni tecnico sanitario di radiologia medica, a seguito della presentazione da parte dell'assistito della Tessera Sanitaria, devono essere inviate le informazioni riguardanti le prestazioni sanitarie:

Nome campo	Descrizione
Tipologia di spesa	Il Campo assume i seguenti valori: • **SP**= Prestazioni sanitarie

2.6 ESERCIZI COMMERCIALI (PARAFARMACIE)

2.6.1 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI

Per ogni scontrino parlante, fattura ovvero ricevuta emessa da ogni esercizio commerciale, a seguito della presentazione da parte dell’assistito della Tessera Sanitaria, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie:

- Farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici
- Farmaci ad uso veterinario
- Dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
- Servizi sanitari erogati dalle parafarmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna;
- Spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza integrativa);

- Altre spese sanitarie sostenute dagli assistiti, non comprese nell'elenco precedente.

Di seguito si riportano le sole codifiche delle tipologie di spesa sanitaria sostenuta dall'assistito, secondo il formato e lo standard riportato nel capitolo **3** "**Dati da Trasmettere**"

Nome campo	Descrizione
Tipologia di spesa	Il Campo assume i seguenti valori: • **FC**= Farmaco, anche omeopatico • **FV** = Farmaco per uso veterinario • **AD=** Dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE • **AS**= Servizi sanitari erogati dalle parafarmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna) • **PI =** protesica e integrativa • **AA**= Altre spese sanitarie

2.7 ESERCENTI L'ARTE SANITARIA AUSILIARIA DI OTTICO

2.7.1 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI

Per ogni scontrino parlante, fattura ovvero ricevuta emessa da ogni ottico, a seguito della presentazione da parte dell'assistito della Tessera

Sanitaria, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie:

- Dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE.
- Altre spese sanitarie sostenute dagli assistiti, non comprese nell'elenco precedente.

Di seguito si riportano le sole codifiche delle tipologie di spesa sanitaria sostenuta dall'assistito, secondo il formato e lo standard riportato nel capitolo **3** "**Dati da Trasmettere**"

Nome campo	Descrizione
Tipologia di spesa	Il Campo assume i seguenti valori: • **AD=** Dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE • **AA**= Altre spese sanitarie

3. TRASMISSIONE DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE E VETERINARIE AL SISTEMA TS

Il presente capitolo descrive le modalità di trasmissione telematica dei dati al Sistema TS delle spese sanitarie e veterinarie e rimborsi di cui al presente decreto, in particolare vengono di seguito descritti i servizi per la:

1. Trasmissione dei dati relativi agli elenchi dei soggetti tenuti all'invio dei dati di spesa sanitaria e veterinaria
2. Le modalità di richiesta delle credenziali da parte dei soggetti coinvolti

Le specifiche tecniche descritte in questo capitolo sono disponibili sul sito internet del MEF www.sistemats.it in una apposita aerea dedicata.

3.1 TRASMISSIONE DEGLI ELENCHI

Il **decreto del Ministro** dell'economia e delle finanze del xxx, attuativo del articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, prevede all'articolo 3 comma 3 che:

a) Il **Ministero della salute** provvede all'invio a Sistema TS degli elenchi dei soggetti degli:

   1. Esercizi commerciali (ex art. 4, comma 1, lettere d), e) e f) del decreto legislativo 114/1998) che possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica;
   2. Fabbricanti dei dispositivi su misura, limitatamente ai fabbricanti con sede legale in Italia.

b) Le federazioni o i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali rendono disponibili al Sistema TS gli elenchi degli iscritti agli albi professionali dei:

1. veterinari
2. psicologi;
3. infermieri;
4. ostetriche ed ostetrici;
5. tecnici sanitari di radiologia medica.

Le informazioni da trasmettere da parte dei suddetti enti che li detengono, le modalità di trasmissione telematica, le frequenze temporali e le modalità operative di invio e gestione delle stesse, nonché le specifiche tecniche di fornitura dei dati saranno resi disponibili sul sito www.sistemats.it

Di seguito si riportano le informazioni da trasmettere.

3.1.1 INFORMAZIONI DEGLI ELENCHI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI TRASMESSI DAL MINISTERO DELLA SALUTE

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche
Partita IVA	Partita IVA dell'esercizio commerciale	Obbligatorio
Codice Fiscale	Codice fiscale legale rappresentante	Obbligatorio
Numero Identificativo	**Codice univoco a livello nazionale -** assegnato dal Ministero della salute	Obbligatorio
Codice Regione	Codice della Regione dove è ubicata la struttura.	Obbligatorio

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche
	Il Codice Regione assume i seguenti valori: • **010** = Piemonte • **020** = Valle d'Aosta • **030** = Lombardia • **041** = P.A. di Bolzano • **042** = P.A. di Trento • **050** = Veneto • **060** = Friuli Venezia Giulia • **070** = Liguria • **080** = Emilia Romagna • **090** = Toscana • **100** = Umbria • **110** = Marche • **120** = Lazio • **130** = Abruzzo • **140** = Molise • **150** = Campania • **160** = Puglia • **170** = Basilicata • **180** = Calabria • **190** = Sicilia • **200** = Sardegna	
Indirizzo	Indirizzo della struttura	Obbligatorio
Comune	Codice ISTAT del comune dove è ubicata la struttura	Obbligatorio
Provincia	Provincia dove è ubicata la struttura	Obbligatorio
Data Inizio	Data inizio validità	Obbligatorio
Data fine	Data fine validità	Obbligatorio
Casella di Posta	Indirizzo di Posta elettronica Certificata (PEC)	Obbligatorio

3.1.2 INFORMAZIONI DEGLI ELENCHI DEI FABBRICANTI DEI DISPOSITIVI SU MISURA TRASMESSI DAL MINISTERO DELLA SALUTE

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche
Partita IVA	Partita IVA dell'esercizio commerciale	Obbligatorio
Codice Fiscale	Codice fiscale fabbricante dispositivo su misura	Obbligatorio
Numero di registrazione	**Numero di iscrizione (ITCA) –** Per i Fabbricanti dei dispositivi su misura	Obbligatorio
Tipologia	Il Campo assume i seguenti valori: • **OT = ottico**	Obbligatorio
Codice Regione	Codice della Regione dove è ubicata la struttura. Il Codice Regione assume i seguenti valori: • **010** = Piemonte • **020** = Valle d'Aosta • **030** = Lombardia • **041** = P.A. di Bolzano • **042** = P.A. di Trento • **050** = Veneto • **060** = Friuli Venezia Giulia • **070** = Liguria • **080** = Emilia Romagna • **090** = Toscana • **100** = Umbria • **110** = Marche • **120** = Lazio • **130** = Abruzzo • **140** = Molise • **150** = Campania • **160** = Puglia • **170** = Basilicata • **180** = Calabria • **190** = Sicilia • **200** = Sardegna	Obbligatorio
Indirizzo	Indirizzo della struttura	Obbligatorio

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche
Comune	Codice catastale del comune	Obbligatorio
Provincia	Sigla Provincia	Obbligatorio
Data Inizio	Data inizio validità	Obbligatorio
Data fine	Data fine validità	Obbligatorio
Casella di Posta	Indirizzo di Posta elettronica Certificata (PEC)	Obbligatorio

3.1.3 INFORMAZIONI DEGLI ISCRITTI TRASMESSI DALLE FEDERAZIONI O I CONSIGLI NAZIONALI DEGLI ORDINI E DEI COLLEGI PROFESSIONALI

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche
Partita IVA	Partita IVA dell'esercizio commerciale	Obbligatorio
Codice Fiscale	Codice fiscale iscritto all'albo	Obbligatorio
Cognome	Cognome	Obbligatorio
Nome	Nome	Obbligatorio
Sesso	Sesso	Obbligatorio
Comune di nascita	Comune nascita	Obbligatorio
Provincia Comune di nascita	Provincia nascita	Obbligatorio
Data di nascita	Data nascita	Obbligatorio
Codice Regione Albo	Codice della regione di ULTIMA iscrizione. Il Codice Regione assume i seguenti valori: • **010** = Piemonte • **020** = Valle d'Aosta • **030** = Lombardia • **041** = P.A. di Bolzano • **042** = P.A. di Trento • **050** = Veneto	Obbligatorio

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche
	• **060 =** Friuli Venezia Giulia • **070 =** Liguria • **080 =** Emilia Romagna • **090 =** Toscana • **100 =** Umbria • **110 =** Marche • **120 =** Lazio • **130 =** Abruzzo • **140 =** Molise • **150 =** Campania • **160 =** Puglia • **170 =** Basilicata • **180 =** Calabria • **190 =** Sicilia • **200 =** Sardegna	
Tipologia Albo	Tipo Albo assume i seguenti valori: • **V** = Veterinari • **P** = Psicologi; • **I** = Infermieri; • **O** = Ostetriche ed Ostetrici; • **R** = Tecnici sanitari di radiologia medica	Obbligatorio
Provincia Albo	Sigla Provincia Ultima iscrizione all'Albo	Obbligatorio
Data iscrizione	Data dell'ULTIMA iscrizione all'albo	Obbligatorio
Data cancellazione	Data cancellazione dalle liste dell'ordine (da fornire solo se il soggetto è stato attivo nell'anno di fornitura)	Obbligatorio
Matricola	Numero ULTIMA iscrizione all'albo	Obbligatorio
Codice Attività	Codice attività Ateco	Obbligatorio

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche
Casella di Posta	Indirizzo di Posta elettronica Certificata (PEC)	Obbligatorio

3.2 ACCREDITAMENTO E ABILITAZIONE AL SISTEMA TS DEI NUOVI SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DEI DATI DI SPESA SANITARIA

L'abilitazione all'invio telematico dei dati di spesa sanitaria presuppone il censimento dei nuovi soggetti.

I soggetti di cui all'articolo 2 comma 1 e 2 del presente decreto, devono richiedere le credenziali per l'invio dei dati di spesa sanitaria attraverso un processo di auto-accreditamento al Sistema TS.

Il soggetto (titolare della partita IVA dell'esercizio commerciale o il rappresentante legale della stessa, o il professionista sanitario iscritto all'albo) si collega sull'area di registrazione del portale Progetto Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) ed inserisce i suoi dati identificativi, corredati dalle seguenti informazioni personali.

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche
Codice Fiscale soggetto responsabile dell'invio	Codice Fiscale del soggetto da abilitare all'invio telematico	Obbligatorio
Codice Fiscale Legale Rappresentante (soggetto richiedente)	Codice fiscale del legale rappresentante della struttura (può coincidere con quello del soggette responsabile dell'invio)	Obbligatorio
Numero tessera sanitaria	Numero della tessera sanitaria del soggetto richiedente l'abilitazione:	Obbligatorio

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche
	tale informazione è necessaria per evitare frodi	
Data scadenza tessera sanitaria	Data scadenza della tessera sanitaria del soggetto richiedente l'abilitazione: tale informazione è necessaria per evitare frodi	Obbligatorio
Partita IVA	Partita IVA del soggetto giuridico	Obbligatorio
Codice Attività	Codice attività ATECO della struttura/soggetto	Obbligatorio
Casella di Posta	Indirizzo di Posta elettronica Certificata (PEC)	Obbligatorio
Numero Identificativo	Numero identificativo assume i seguenti valori: • **Numero di iscrizione all'Albo -** Per gli iscritti agli Albi professionali • **Codice univoco a livello nazionale –** Per gli Esercizi commerciali (ex art. 4, comma 1, lettere d), e) e f) del D. Lgs. 114/1998), assegnato dal Ministero della salute • **Numero di iscrizione (ITCA) –** Per i Fabbricanti dei dispositivi su misura	Obbligatorio

Il Sistema TS effettua la verifica delle suddette richieste, accedendo agli elenchi resi disponibili dal Ministero della salute e dalle federazioni o dei consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto del 1° settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze e in caso di esito:

- **positivo**, attribuisce le credenziali di acceso al sistema inviandole via PEC al soggetto richiedente;
- **negativo**, ovvero di mancata comunicazione delle informazioni da parte degli "Enti di competenza", comunica al soggetto richiedente l'impossibilità al rilascio delle credenziali.

4. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO TELEMATICO

Il presente capitolo descrive le caratteristiche e le modalità di trasmissione telematica dei dati al Sistema TS delle spese sanitarie/rimborsi di cui al presente decreto, in particolare vengono descritte:

- l'abilitazione e revoca del servizio telematico;
- le modalità di trattamento dei dati;
- i servizi messi a disposizione per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria;
- la frequenza temporale per la trasmissione dei dati.

4.1 ABILITAZIONE E REVOCA AL SERVIZIO TELEMATICO

Il Sistema TS genera le credenziali di accesso al sistema secondo quanto descritto nel precedente capitolo 4.

Le credenziali sono composte da un codice identificativo, una parola chiave per l'accesso ai servizi del sistema, un PINCODE per la corretta identificazione delle strutture abilitate.

Il Sistema TS prevede inoltre la possibilità di utilizzare la TS-CNS, di cui al comma 15 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, previa attivazione e registrazione della stessa L'abilitazione alla trasmissione dei dati di cui al presente decreto ha effetto dallo stesso giorno lavorativo del rilascio dell'attestazione e può essere revocata dal Sistema TS in caso di gravi o ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente decreto.

L'abilitazione è revocata da parte dell'amministratore di sicurezza del sistema al verificarsi delle seguenti circostanze:

- A seguito della cessazione dell'attività dei soggetti censiti; entro la data di revoca, ha l'obbligo di completare la trasmissione di tutte le spese sanitarie sostenute dall' assistito;
- Mancato rispetto o grave violazione degli obblighi di riservatezza e sicurezza stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni o modificazioni. Il provvedimento di revoca ha decorrenza immediata, fermo restando che la struttura è tenuta a regolarizzare la propria posizione, ai sensi del predetto decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in tempo utile ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa.

4.2 TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Ai fini del presente decreto sono in carico, ai soggetti di cui ai capitoli precedenti, le attività di cui al capitolo 4.3 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015.

4.3 SERVIZI PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DI SPESA

Ai fini del presente decreto si applica quanto previsto al capitolo 4.4 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015.

4.4 SERVIZI DI RICEZIONE DEI DATI DA PARTE DEL SISTEMA TS

Ai fini del presente decreto sono resi disponibili, ai soggetti di cui ai capitoli precedenti, i servizi di cui al capitolo 4.5 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015.

16A06892

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 29 luglio 2016.

Provvidenze in favore dei grandi invalidi, per l'anno 2016.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
E IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, concernente «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra»;

Vista la legge 2 maggio 1984, n. I11, concernente «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente «Provvidenze in favore dei grandi invalidi» e, in particolare, l'art. 1, il quale, nel prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o del servizio civile, istituisce a tal fine un fondo di € 7.746.853 a decorrere dall'anno 2003 e demanda a un decreto interministeriale l'accertamento del numero degli assegni corrisposti al 30 aprile di ciascun anno e di quelli che potranno essere ulteriormente liquidati nell'anno;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore», la quale, con l'art. 1, ha sospeso dal 1° gennaio 2005 il servizio obbligatorio di leva;

Vista la legge 7 febbraio 2006, n. 44, concernente «Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare», che ha rideterminato la misura dell'assegno sostitutivo, per gli anni 2006-2007, con onere valutato in € 21.595.000 per gli anni 2006-2007;

Vista la legge 3 dicembre 2009, n. 184, recante «Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009», che ha esteso l'efficacia dell'art. l della legge 7 febbraio 2006, n. 44, per gli anni 2008 e 2009 mediante corresponsione in un'unica soluzione nell'anno 2009 dell'assegno ivi previsto, con un onere valutato in € 11.009.494 per l'anno 2009;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che ha apportato modificazioni alla legge 3 dicembre 2009, n. 184, estendendo l'efficacia dell'art. l della legge 7 febbraio 2006, n. 44, agli anni 2013 e 2014, con un onere valutato in € 3.400.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante «Proroga termini previsti da disposizioni legislative», convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, che ha ulteriormente modificato la legge 3 dicembre 2009, n. 184, estendendo l'efficacia dell'art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, agli anni 2015 e 2016, con un onere valutato in € 1.000.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244», e in particolare l'art. 1, comma 4, con cui sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni già attribuite al Ministero della solidarietà sociale e sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri i compiti in materia di Servizio civile nazionale;

Visti i decreti, di cui all'art. 1, comma 4, della citata legge n. 288 del 2002, del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 28 agosto 2003, 3 settembre 2004 e 19 dicembre 2005, i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale in data 16 ottobre 2006 e 20 luglio 2007, i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 23 set-

tembre 2008 e 17 luglio 2009; i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro, e delle politiche sociali in data 14 settembre 2010, 15 luglio 2011, 27 luglio 2012, 30 settembre 2013, 10 luglio 2014 e 16 settembre 2015;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 28 dicembre 2015, recante la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018;

Considerato che per effetto delle disposizioni recate dal citato decreto in data 28 dicembre 2015 nonché di quelle di cui al predetto decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 risulta iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze lo stanziamento complessivo di € 8.746.853 così ripartito: nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» - programma «Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali», sul capitolo 1316 un importo di € 7.077,853 e sul capitolo 1319 un importo di € 1.200,000; nell'ambito della missione «politiche previdenziali» - programma «Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati», sul capitolo 2198 un importo di € 469.000;

Viste la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale - Ufficio per il servizio civile nazionale in data 11 marzo 2016, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione dei servizi del tesoro in data 26 febbraio 2016;

Considerato che, per il corrente anno 2016, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale - Ufficio per il servizio civile nazionale non ha ricevuto, dagli enti accreditati all'albo nazionale o agli albi regionali ai sensi della citata legge n. 64 del 2001, comunicazione relativa all'assegnazione di:accompagnatori del servizio civile ai grandi invalidi;

Considerato altresì che il medesimo Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale - Ufficio per il servizio civile nazionale aveva provveduto a invitare sia gli interessati, nel caso di mancata assegnazione di accompagnatore da parte degli enti accreditati, a presentare direttamente al competente Ufficio dell'economia e delle finanze la domanda per ottenere l'assegno sostitutivo, sia gli enti stessi a comunicare a quest'ultimo Ufficio i nominativi dei volontari eventualmente assegnati ai grandi invalidi;

Considerato che le priorità stabilite dalla legge n. 288 del 2002, all'art. 1, commi 2 e 4, per l'assegnazione degli accompagnatori debbono necessariamente tenere conto della situazione sopra evidenziata, che non registra, per il corrente anno 2016, assegnazioni di accompagnatori del servizio civile ai grandi invalidi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla data del 26 febbraio 2016, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-*bis* della Tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo all'assegno mensile di € 900 sostitutivo dell'accompagnatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è di 334 unità, per l'importo annuo complessivo di € 3.607.200.

2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilità relative all'anno 2016, pari ad € 5.139.653, sono liquidati, in via prioritaria, nella misura di € 900 mensili, ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui al comma 1 e, successivamente, nell'ordine, e secondo la data di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di aventi diritto, affetti dalle invalidità di cui alle lettere *A)*, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-*bis*); *B)*, numero 1; *C)*; *D)*; ed *E)*, numero 1, della citata tabella E:

a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo;

b) grandi invalidi che dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 288 del 2002 hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento senza ottenerlo ovvero che abbiano presentato istanza per ottenere l'assegno sostitutivo direttamente al competente Ufficio dell'Economia e delle Finanze.

3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di € 900 ovvero nella misura ridotta del 50%, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 1 della legge n. 288 del 2002, sono corrisposti, a domanda degli interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per ottenere l'assegno sostitutivo per coloro che abbiano richiesto il beneficio per la prima volta nell'anno 2016.

4. Ai fini della determinazione della data di presentazione delle domande di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale.

Art. 2.

1. Le domande prodotte nell'anno 2013 e successivi, continuano a produrre i loro effetti ai fini della liquidazione degli assegni sostitutivi per l'anno 2016, in considerazione delle risultanze dei monitoraggi effettuati e dell'integrazione delle risorse finanziarie di cui alla legge n. 288 del 2002, disposta dal decreto-legge n. 192 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. Coloro che non hanno presentato domanda per la liquidazione dell'assegno sostitutivo per l'anno 2013 né successivamente e intendono richiedere l'assegno medesimo per l'anno 2016, possono presentarla, redatta secondo il modello allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, entro il 31 dicembre 2016 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione dei servizi del tesoro - Ufficio 7, previa specificazione delle infermità da cui è affetto il richiedente. Le domande prodotte per l'anno 2013 e successivi, nonché quelle prodotte per la prima volta nel 2016 da coloro che non avevano richiesto l'assegno per gli anni precedenti, continuano a produrre i loro effetti anche per l'anno 2017, salvo monitoraggio da compiersi con decreto entro il 30 aprile 2017 ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata legge n. 288 del 2002. Fino al 31 dicembre 2016, gli enti titolari dei progetti di servizio civile comunicano, entro 30 giorni dall'attivazione del progetto stesso, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale - Ufficio per il servizio civile nazionale e al citato Ufficio 7 del Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto di rispettiva competenza, i nominativi dei beneficiari del servizio di accompagnamento, indicando il periodo di fruizione del servizio stesso.

2. Il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore viene anticipato dalle amministrazioni e dagli enti che provvedono all'erogazione del trattamento pensionistico, previa comunicazione autorizzatoria da parte dell'Ufficio 7, indicato al comma 1, che curerà il successivo rimborso alle amministrazioni e agli enti medesimi, a valere sui fondi di cui ai capitoli 1316, 1319 e 2198 Economia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2016

Il Ministro della difesa
PINOTTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2016
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne prev. n. 1716

ALLEGATO

MODELLO DI DOMANDA VOLTA AD OTTENERE L'ASSEGNO SOSTITUTIVO DELL'ACCOMPAGNATORE PER GLI ANNI 2016 e 2017[1]

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
Direzione dei servizi del tesoro
Ufficio 7
Via Casilina, 3
00182 R O M A

OGGETTO: richiesta assegno sostitutivo dell'accompagnatore (legge 27 dicembre 2002, n.288).

Il/la sottoscritto/a: cognome .... nome ....
Nato/a il..................................a ....(Prov............)
Codice fiscale ....
Residente a ....(Prov............)
In via/piazza ....n......................... (CAP.............)
Tel. ....
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)[2] ....

grande invalido/a di Tabella, E lettera .... (iscrizione n ....) come da allegato mod.69 o decreto concessivo di pensione[3] erogata da[4]..., via ....
....CAP ....(città)............ ....,

CHIEDE,

ai sensi della citata legge 288/2002, l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore civile per gli anni 2016 e 2017.

Al riguardo dichiara (barrare le caselle che interessano):

- ☐ di avere usufruito per l'anno _____ dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore[5];
- ☐ di non aver mai usufruito, sino alla data odierna, di accompagnatore del servizio civile.

Dichiara, inoltre:

- di aver titolo alla precedenza stabilita dall'articolo 1, comma 2, della legge 288/2002 richiamata, in favore di coloro che alla data di entrata in vigore della legge fruivano di accompagnatore militare o civile. Allo scopo dichiara che alla data di entrata in vigore della legge (15 gennaio 2003) fruiva di un accompagnatore, come attestato dagli atti allegati;
- di aver titolo alla precedenza stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge sopra richiamata, in favore di coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge, senza ottenerlo, come attestato dagli atti già in possesso di codesta Amministrazione.

Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione a codesto Ufficio 7 dell'eventuale assegnazione dell'accompagnatore e, comunque, a restituire le somme eventualmente percepite dopo tale assegnazione.

Con osservanza.

Data e firma[6] ....

---

[1] Da presentare nel caso non sia stata già avanzata domanda per l'assegno nell'anno 2013 e seguenti;
[2] Qualora il richiedente indichi un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), l'Amministrazione utilizzerà questo mezzo per eventuali comunicazioni;
[3] Documentazione da allegare solo in caso di istanza prodotta per la prima volta o di intervenuto aggravamento con modifica della superinvalidità riconosciuta;
[4] Indicare gli estremi dell'Ente che ha in carico il trattamento pensionistico principale, ad es.: Ragioneria Territoriale dello Stato di _______________, via ___________ n. ___ CAP________;
[5] La casella deve essere barrata solo nel caso si sia usufruito dell'assegno per anni antecedenti al 2013.
[6] In caso di impedimento alla sottoscrizione, la stessa deve essere compilata secondo le modalità di cui all'art. 4 del D.P.R 29 dicembre 2000, n 445.

16A06889

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERA 23 settembre 2016.

Parziale modifica della delibera 22 luglio 2016, n. 7, recante: "Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 6/2016 del 15 giugno 2016, recante: «Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2015»." (Delibera n. 8/2016).

IL PRESIDENTE DEL COMITATO CENTRALE
PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE
PER CONTO DI TERZI

Vista la delibera n. 7 del 22 luglio 2016 del Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, recante modifiche ed integrazioni alla delibera 6/2016 del 15 giugno 2016 in materia di riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2015;

Visto in particolare il paragrafo 3, punto 3.2, ultimo periodo, della predetta delibera, nella parte in cui dispone che l'istanza di partecipazione alla procedura su indicata deve essere formalizzata con l'apposizione della firma digitale «entro le ore 17 del 26 settembre 2016, a pena di esclusione dal diritto»;

Ritenuto opportuno, anche in considerazione dello stato di elaborazione dell'istruttoria in corso, prorogare il predetto termine per garantire un maggiore livello di fruizione del diritto;

A parziale modifica della deliberazione n. 7/2016 del 22 luglio 2016;

Delibera:

1. Al paragrafo 3, punto 3.2, della delibera n. 7/2016 del 22 luglio 2016, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tale file dovrà essere firmato digitalmente, secondo le modalità di cui al paragrafo 15 della deliberazione n. 6/2016 del 15 giugno 2016, entro le ore 13,30 del 15 ottobre 2016, a pena di esclusione dal diritto.».

2. La presente delibera, assunta per motivi di urgenza, sarà sottoposta a ratifica da parte del Comitato centrale nella prima seduta utile.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 23 settembre 2016

Il presidente: DI MATTEO

16A06966

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 luglio 2016.

Assegnazione di risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FERS al credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», e in particolare l'art. 1, commi da 98 a 108, relativi all'istituzione di un credito d'imposta alle imprese per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi;

Visto il comma 108 dell'art. 1 della legge sopra richiamata, che stabilisce che agli oneri derivanti dal credito d'imposta si fa fronte per 250 milioni di euro annui, relativamente alle agevolazioni concesse alle piccole e medie imprese, a valere sulle risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo nazionale «Imprese e competitività 2014-2020» e nei programmi operativi 2014-2020 relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) delle regioni in cui si applica l'incentivo;

Considerato che il predetto comma 108 determina l'onere finanziario posto a carico dei programmi operativi 2014-2020 in maniera indifferenziata, senza stabilire in che misura esso gravi sul Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 e sui Programmi operativi regionali interessati;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, nonché visti, in particolare, gli articoli 14 e successivi che prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, dell'Accordo di partenariato quale strumento di programmazione dei suddetti Fondi, stabilendone i relativi contenuti;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, l'art. 14, relativo agli aiuti a finalità regionale agli investimenti;

Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto l'Accordo di partenariato per l'Italia, adottato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

Visto il Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 del 23 giugno 2015 e modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 del 24 novembre 2015, che interviene nelle regioni del Mezzogiorno, distinte in «regioni meno sviluppate» e «regioni in transizione»;

Visto, in particolare, l'Asse III - Competitività PMI, Azione 3.1.1 - Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, del predetto Programma operativo;

Considerato che la sopra richiamata Azione 3.1.1 ha una dotazione finanziaria pari a 163 milioni di euro, desumibile dai valori obiettivo al 2023 degli indicatori di realizzazione indicati nel Programma per la medesima Azione, sulla base del contributo medio concesso a valere su interventi analoghi posti in essere dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico nell'ambito del Programma operativo nazionale «Ricerca e competitività» 2007-2013 FESR e nel Piano di azione coesione nazionale, e che tali risorse sono attribuite per 123 milioni di euro alle regioni meno sviluppate e per 40 milioni di euro alle regioni in transizione;

Considerato che, ai fini della demarcazione tra interventi di natura nazionale e interventi di natura regionale, il Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR prevede il finanziamento di iniziative aventi una maggiore dimensione finanziaria e che tale requisito può essere soddisfatto attraverso la definizione di una soglia dimensionale minima per l'utilizzo delle risorse di cui al presente decreto, individuabile sulla base di quanto già sperimentato in interventi analoghi posti in essere dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico;

Visti i criteri di selezione delle operazioni del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, approvati dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta il 16 dicembre 2015;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in applicazione della normativa comunitaria riguardante la programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento europei, ha definito, in materia di ricerca e innovazione, una Strategia nazionale di specializzazione intelligente;

Considerato che la Strategia nazionale di specializzazione intelligente rappresenta la condizionalità ex-ante per l'attuazione degli interventi delle politiche di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione attuate dai programmi operativi cofinanziati con risorse dei fondi strutturali e di investimento europei;

Considerato che, con nota Ares(2016) 1730825, del 12 aprile 2016, la Commissione europea ha ritenuta soddisfatta la condizionalità ex-ante relativa all'esistenza di una Strategia nazionale di specializzazione intelligente;

Visto il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016 che, ai sensi dell'art. 1, comma 103, della legge di stabilità 2016 sopra richiamata, stabilisce le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione che le imprese che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare alla medesima Agenzia, fissandone il termine iniziale di presentazione al 30 giugno 2016;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 giugno 2015, n. 144, recante l'individuazione dei contenuti minimi delle informazioni utili al monitoraggio degli interventi di agevolazione alle imprese, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del citato decreto-legge n. 83 del 2012;

Ritenuto necessario disciplinare le condizioni per l'utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR in favore delle iniziative imprenditoriali beneficiarie del credito d'imposta di cui all'art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

b) «Regioni meno sviluppate»: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

c) «Regioni in transizione»: Abruzzo, Molise e Sardegna;

d) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

e) «PON»: il Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, di cui è Autorità di gestione la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero;

f) «POR»: i Programmi operativi regionali 2014-2020 FESR;

g) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del Regolamento GBER.

Art. 2.

Assegnazione al credito d'imposta di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, di risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR

1. In fase di prima applicazione al credito d'imposta di cui all'art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), sono assegnate risorse per un importo pari a euro 163.000.000,00 (centosessantatremilioni/00) a valere sull'Asse III - «Competitività PMI» del PON, di cui euro 123.000.000,00 (centoventitremilioni/00) destinati alle Regioni meno sviluppate ed euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00) destinati alle Regioni in transizione.

2. Nei limiti delle risorse non destinate ad altri strumenti nell'ambito dell'Asse III del PON e in coerenza con le eventuali decisioni assunte dalle amministrazioni regionali delle regioni in cui si applica l'incentivo in relazione a specifici atti di destinazione di risorse a valere sui rispettivi programmi operativi, su proposta del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero la dotazione iniziale indicata al comma 1 può essere successivamente integrata o modificata, fino all'importo massimo complessivo di euro 306.000.000,00 (trecentoseimilioni/00), in funzione delle concrete risultanze dell'intervento, dell'effettivo fabbisogno finanziario espresso dalle imprese, delle esigenze di attuazione, sostenimento della spesa e relativa rendicontazione ai sensi delle norme comunitarie in vigore.

Art. 3.

Soggetti beneficiari e progetti ammissibili

1. Le risorse di cui al presente decreto sono utilizzate a favore di PMI che hanno ricevuto da parte dell'Agenzia delle entrate l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta in relazione a progetti di investimento riguardanti l'acquisizione di beni strumentali nuovi e rispondenti ai seguenti criteri di ammissibilità:

a) il cui ammontare lordo complessivo, in relazione alle categorie di spesa di cui al quadro B, sezione II, del modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno approvato dall'Agenzia delle entrate con provvedimento del 24 marzo 2016, è maggiore o uguale a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);

b) riguardanti tutte le attività economiche, a eccezione di quelle di cui alla sezione A della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 (agricoltura, silvicoltura e pesca);

c) relativi a strutture produttive ubicate nelle Regioni meno sviluppate, oppure a strutture produttive ubicate in zone ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, paragrafo 3, lettera *c)*, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea delle Regioni in transizione;

d) riconducibili agli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente riportati in allegato, secondo quanto specificato al comma 2.

2. Sono riconducibili agli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente i progetti di investimento rientranti in uno dei campi da 1 a 5 di cui al quadro A, sezione III, del modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno approvato dall'Agenzia delle entrate con provvedimento del 24 marzo 2016.

Art. 4.

Criteri di valutazione per l'utilizzo delle risorse comunitarie

1. I progetti di investimento delle PMI delle Regioni meno sviluppate e delle Regioni in transizione che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'art. 3, sono sottoposti ad apposita istruttoria da parte della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, che ne valuta la cofinanziabilità con le risorse del PON sulla base dei seguenti criteri:

a) coerenza del progetto con gli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente riportati in allegato al presente decreto. Tale criterio è valutato sulla base della valutazione congiunta dei seguenti elementi:

1) attività economica svolta dal soggetto proponente in relazione alla struttura produttiva in cui si realizza il progetto di investimento, desumibile dal codice di attività di cui al quadro B, sezione I, del modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno approvato dall'Agenzia delle entrate con provvedimento del 24 marzo 2016;

2) progetti di investimento rientranti in uno dei campi da 1 a 5 di cui al quadro A, sezione III, del modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno approvato dall'Agenzia delle entrate con provvedimento del 24 marzo 2016;

3) caratteristiche del progetto di investimento, sulla base della descrizione di cui al quadro A, sezione IV, del modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno approvato dall'Agenzia delle entrate con provvedimento del 24 marzo 2016;

b) qualità della proposta progettuale con particolare riferimento alla conformità agli obiettivi dell'Azione 3.1.1 del PON. Tale criterio è valutato sulla base della valutazione congiunta dei seguenti elementi:

1) caratteristiche del progetto di investimento, sulla base della descrizione di cui al quadro A, sezione IV, del modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno approvato dall'Agenzia delle entrate con provvedimento del 24 marzo 2016;

2) ammontare complessivo lordo dell'investimento proposto, sulla base di quanto riportato nel quadro B, sezione II, del modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno approvato dall'Agenzia delle entrate con provvedimento del 24 marzo 2016, fermo restando il rispetto della soglia dimensionale minima di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del presente decreto;

3) carattere innovativo del progetto di investimento: sono considerati a carattere innovativo i progetti di investimento rientranti in una delle righe da B20 a B24 di cui al quadro B, sezione III, del modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno approvato dall'Agenzia delle entrate con provvedimento del 24 marzo 2016.

2. A seguito dell'attività istruttoria e di valutazione di cui al comma 1, la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero adotta, per ciascuna impresa, un apposito provvedimento di utilizzo di risorse del PON, che contiene gli obblighi e gli adempimenti a carico dei soggetti beneficiari derivanti dal cofinanziamento comunitario.

Art. 5.

Modalità e termini per l'utilizzo delle risorse PON

1. Le PMI destinatarie del provvedimento di cui all'art. 4, comma 2, presentano annualmente al Ministero la dichiarazione delle spese effettivamente sostenute, allegando la documentazione di spesa e l'eventuale ulteriore documentazione attestante l'effettiva coerenza del progetto di investimento con gli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente riportati in allegato al presente decreto, secondo le modalità definite con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.

2. Ai fini della conferma del diritto all'utilizzo delle risorse di cui al presente decreto, la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero esamina la documentazione prodotta dalle imprese beneficiarie e ne valuta la coerenza, sia rispetto a quanto dichiarato dal soggetto proponente in fase di accesso, sia rispetto agli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente riportati in allegato al presente decreto.

3. In caso di non rispondenza della documentazione prodotta rispetto a quanto dichiarato in fase di accesso e di verifica della non sussistenza delle condizioni di coerenza con gli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente riportati in allegato al presente decreto, la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate per i conseguenti adempimenti.

4. Il termine finale per la fruizione del credito d'imposta cofinanziato con le risorse di cui al presente decreto e per la relativa compensazione con il modello F24 è il 31 dicembre 2023.

Art. 6.

Accertamenti sulla realizzazione dei progetti, controlli e ispezioni

1. Il Ministero dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto di investimento cofinanziato con le risorse di cui al presente decreto.

2. In ogni fase del procedimento il Ministero può effettuare controlli e ispezioni sui progetti di investimento di cui al comma 1, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento del credito d'imposta, nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

3. I soggetti destinatari del provvedimento di cui all'art. 4, comma 2, sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte del Ministero e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse alle agevolazioni. Tali documenti devono essere conservati, ai sensi dell'art. 140, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, per almeno due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali di ciascun progetto agevolato con le risorse del presente decreto. I documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

Art. 7.

Disimpegno delle risorse PON

1. Sulla base delle verifiche effettuate ai sensi di quanto disposto all'art. 6 del presente decreto, il diritto all'utilizzo delle risorse PON viene meno, in tutto o in parte, in caso di:

a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;

b) mancato rispetto delle modalità e termini per la fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 5 del presente decreto;

c) non rispondenza della documentazione di spesa rispetto a quanto dichiarato in fase di accesso;

d) mancata entrata in funzione degli investimenti entro il termine fissato dall'art. 1, comma 105, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), o dismissione degli stessi prima del termine fissato dal medesimo comma, ovvero cessazione o rilocalizzazione dell'attività produttiva al di fuori dell'area del programma, ovvero modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, qualora tali eventi intervengano entro tre anni dal completamento dell'investimento;

e) mancata realizzazione del progetto di investimento;

f) inadempimento degli obblighi di collaborazione previsti dagli articoli 6 e 8 del presente decreto per consentire le verifiche e i controlli nonché il monitoraggio e la valutazione dei risultati da parte del Ministero;

g) in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di utilizzo di risorse PON.

2. Nel caso in cui venga meno il diritto all'utilizzo delle risorse PON a seguito dell'accertamento del verificarsi di una delle ipotesi di cui al comma 1, la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero provvede a disimpegnarle e ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate per i conseguenti adempimenti.

Art. 8.

Monitoraggio, valutazione e pubblicità

1. Il Ministero attua il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei progetti di investimento e dell'efficacia degli interventi di cui al presente decreto, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria e occupazionale, sulla base delle informazioni che le PMI destinatarie del provvedimento di cui all'art. 4, comma 2, sono tenute a trasmettere al Ministero, ai sensi del decreto interministeriale 27 maggio 2015 citato nelle premesse. I contenuti, le modalità e i termini di trasmissione delle relative informazioni sono indicati nel medesimo provvedimento di assegnazione delle risorse PON di cui all'art. 4, comma 2.

2. Le PMI destinatarie del provvedimento di cui all'art. 4, comma 2, sono tenute a:

a) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero;

b) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei progetti di investimento e le condizioni per il mantenimento del beneficio ricevuto;

c) aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del progetto agevolato, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero per i progetti agevolati nell'ambito del PON.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2016

Il Ministro: CALENDA

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2372

ALLEGATO

Ambiti applicativi della strategia nazionale
di specializzazione intelligente

Aerospazio e Difesa.

Riduzione dell'impatto ambientale (*green engine*).

Avionica avanzata nel campo dei *network* di moduli hw e dell'interfaccia uomo-macchina.

Sistema *air traffic management* avanzato.

UAV (*Unmanned aerial vehicle*) a uso civile e ULM (*Ultra-léger motorisé*).

Robotica spaziale, per operazioni di servizio in orbita e per missioni di esplorazione.

Sistemi per l'osservazione della terra, nel campo delle missioni, degli strumenti e della elaborazione dei dati.

Lanciatori, propulsione elettrica, per un più efficiente accesso allo spazio e veicoli di rientro.

Sistemi e tecnologie per la cantieristica militare.

Salute, alimentazione, qualità della vita: Traiettorie tecnologiche di sviluppo a priorità nazionale.

Active & healthy ageing: tecnologie per l'invecchiamento attivo e l'assistenza domiciliare.

E-health, diagnostica avanzata, medical devices e mini invasività.

Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata.

Biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico.

Sviluppo dell'agricoltura di precisione e l'agricoltura del futuro.

Sistemi e tecnologie per il *packaging*, la conservazione e la tracciabilità e sicurezza delle produzioni alimentari.

Nutraceutica, Nutrigenomica e Alimenti Funzionali.

Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente: Traiettorie tecnologiche di sviluppo a priorità nazionale.

Processi produttivi innovativi ad alta efficienza e per la sostenibilità industriale.

Sistemi produttivi evolutivi e adattativi per la produzione personalizzata.

Materiali innovativi ed ecocompatibili.

Tecnologie per biomateriali e prodotti *biobased* e Bioraffinerie.

Sistemi e tecnologie per le bonifiche di siti contaminati e il *decommissioning* degli impianti nucleari.

Sistemi e tecnologie per il *water* e il *waste treatment*.

Tecnologie per le *smart grid*, le fonti rinnovabili e la generazione distribuita.

Turismo, patrimonio culturale e industria della creatività: Traiettorie tecnologiche di sviluppo a priorità nazionale.

Sistemi e applicazioni per il turismo, la fruizione della cultura e l'attrattività del *Made in Italy*.

Tecnologie e applicazioni per la conservazione, gestione e valorizzazione dei beni culturali, artistici e paesaggistici.

Tecnologie per il design evoluto e l'artigianato digitale.

Tecnologie per le produzioni audio-video, *gaming* ed editoria digitale.

Agenda Digitale, Smart Communities, sistemi di mobilità intelligente: Traiettorie tecnologiche di sviluppo a priorità nazionale.

Sistemi di mobilità urbana intelligente per la logistica e le persone.

Sistemi per la sicurezza dell'ambiente urbano, il monitoraggio ambientale e la prevenzione di eventi critici o di rischio.

Sistemi elettronici «*embedded*», reti di sensori intelligenti, *internet of things*.

Tecnologie per *smart building*, efficientamento energetico, sostenibilità ambientale.

Tecnologie per la diffusione della connessione a Banda Ultra Larga e della *web economy*.

16A06891

DECRETO 16 agosto 2016.

Scioglimento della «D.D. Autonoleggi società cooperativa», in Poggio Moiano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dalla Confcooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 luglio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975 , n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «D.D. Autonoleggi società cooperativa» con sede in Poggio Moiano (RI) (codice fiscale n. 01005790579), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Ferruccio Maria Sbarbaro, nato a Roma il 4 dicembre 1980 (codice fiscale SBRFRC80T04H501U) e ivi domiciliato in via E. Duse n. 37.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 agosto 2016

p. Il direttore generale: SCARPONI

16A06909

DECRETO 16 agosto 2016.

Scioglimento della «Innovacoop società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dalla Confcooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 luglio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975 , n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Innovacoop società cooperativa a r.l.» con sede in Roma (codice fiscale n. 05640841002), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Stefania Bellei, nata a Roma il 4 giugno 1972 (codice fiscale BLLSFN72H44H501Y) e ivi domiciliata in via Angelo Brofferio n. 6.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 agosto 2016

p. Il direttore generale: SCARPONI

16A06910

DECRETO 16 agosto 2016.

Scioglimento della «SG S.c.r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dalla Legacoop e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 luglio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «SG s.c.r.l.» con sede in Roma (codice fiscale n. 09253861000), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luciano Quadrini, nato a Sora (FR) il 13 luglio 1960 (codice fiscale QDRLCN60L13I838S) e domiciliato in Roma, via Liberiana n. 17;

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 agosto 2016

p. Il direttore generale: SCARPONI

16A06911

DECRETO 16 agosto 2016.

Scioglimento de «La Barraca cooperativa sociale», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dalla Legacoop e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 luglio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La barraca cooperativa sociale» con sede in Roma (codice fiscale n. 11039951006), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Sandro Mento, nato a Velletri (RM) il 27 luglio 1978 (codice fiscale: MNTSDR78L27L719D) e domiciliato in Nettuno (RM), via dell'Olmo, n. 56/A/1.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 agosto 2016

p. Il direttore generale: SCARPONI

16A06912

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Avviso relativo alla pubblicazione sul sito internet dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, 25 marzo 2016 e 13 aprile 2016.

Si comunica che il 6 luglio 2016, sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono stati pubblicati i seguenti decreto del Presidente del Consiglio dei ministri:

1. decreto del Presidente del consiglio dei ministri 23 febbraio 2016 - Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro;

2. decreto del Presidente del consiglio dei ministri 25 marzo 2016 - Disposizioni di contabilità e bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

3. decreto del Presidente del consiglio dei ministri 13 aprile 2016 - Trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia Nazionale per le politiche attive.

16A06914

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nei Comuni di Muro Lucano e di Pescopagano nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 2º lotto.

Con decreto n. 1548 del 18 luglio 2016 del commissario *ad acta* ex art. 86, legge n. 289/2002, ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 2° lotto - l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, dei seguenti immobili:

siti nel comune dí Muro Lucano (Potenza), foglio 29, particella n. 668 ex 298 di mq 5.256 - indennità liquidata € 9.495,99 - ditta Lisanti Rosa;

siti nel comune di Muro Lucano (Potenza), foglio 43, particella n. 809 ex 336 di mq 818 - indennità liquidata € 1.831,50 - ditta Cavallo Gerardo;

siti nel comune di Muro Lucano (Potenza), foglio 29, particella n. 737 ex 249 di mq 10 - indennità liquidata € 144,95 - ditta Cardillo Antonio e Zarriello Maria;

siti nel comune di Muro Lucano (Potenza), foglio 42, particella n. 372 ex 59 di mq 1.146 e foglio 44, particella n. 546 ex 231 di mq 191 - indennità liquidata € 4.125,01 - ditta Lamorte Pietro Antonio e Colucci Maria Francesca;

siti nel comune di Pescopagano (Potenza), foglio 34, particella n. 132 ex 109 di mq 1.364 e foglio 24, particella n. 298 ex 56 di mq 420 - indennità liquidata € 3.228,75 - ditta Gonnella Lorenzo, Gonnella Pietro e Gonnella Gerardo.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura della società Areateknica S.r.l.

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

16A06893

Comunicato relativo al decreto 14 settembre 2016 di modifica al decreto 4 agosto 2016, n. 4763, recante i termini e le modalità di presentazione delle domande per il Bando Horizon 2020 - PON I&C 2014-2020.

Con decreto direttoriale 14 settembre 2016 sono state apportate alcune modifiche al decreto direttoriale in epigrafe e sono stati rettificati gli allegati n. 1, n. 6, n. 7b e n. 10 in quanto contenenti errori materiali. Gli allegati sono stati corretti e sostituiti.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo www.mise.gov.it

16A06913

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-225) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.